



S T A T U T O

Allegato "A"

della Associazione denominata "ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE di URRINO DUCALE (A.P.S. URRINO DUCALE)"

Atto n.2395

COSTITUZIONE

ART.1)-F' costituita, con sede in Urbino, provvisoriamente presso il Municipio in via Puccinotti,1; un'associazione denominata:"ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE di URRINO DUCALE (A.R.S. URRINO DUCALE)" apolitica, apartitica e non avente scopi di lucro.

SCOPI

ART.2)-Scopo dell'associazione è quello di organizzare manifestazioni e rievocazioni storico culturali e folkloristiche.

Ogni iniziativa dovrà tener sempre presente l'obbligo di corrispondere, in qualità e rigore, alle grandi tradizioni storico, artistico e culturali della città di Urbino.

A tal fine l'associazione può prendere iniziative o promuovere forme e strutture organizzative che si ritiene possano contribuire al conseguimento di risultati ottimali.

Possono essere costituite proprie rappresentanze da inviare in altre città, o anche all'estero.

L'associazione potrà stabilire, di volta in volta, rapporti di collaborazione con il Comune o altri Enti ed Associazioni locali per manifestazioni che abbiano attinenza con gli scopi dell'Associazione stessa.

SOCI

ART.3)-Possono aderire all'Associazione tutte le persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione il quale decide insindacabilmente sulla accettazione della domanda e purchè accettino il presente Statuto e versino quote sociali stabilite di anno in anno dall'assemblea ordinaria. I soci hanno il dovere di collaborare alla realizzazione delle manifestazioni indette dall'Associazione;

I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee;

b) di concorrere, con il proprio voto, se maggiorenni, alla formazione degli organi dirigenti;

c) di essere eleggibili (eletti), se maggiorenni, secondo le norme stabilite dal presente Statuto;

d) di fruire dell'eventuale facilitazioni o provvidenze che saranno disposte a loro favore.

La qualità di socio si perde per dimissioni volon-



tarie, per una morosità superiore a due anni e per indegnità che verrà pronunciata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4) - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

ASSEMBLEE

ART. 5) - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'esame e l'approvazione dell'attività svolta, del bilancio consuntivo dell'Esercizio finanziario precedente, e per la presentazione del bilancio preventivo con i relativi programmi.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto (1/5) dei soci.

L'Assemblea deve essere fissata in prima e in seconda convocazione.

La seconda convocazione è valida qualunque sia il

numero dei soci presenti e deve essere fissata nello stesso giorno e stesso luogo, con l'intervallo di un'ora dalla prima convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da affiggere in apposita bacheca dell'Associazione e con avviso personale da inviare al domicilio di tutti i soci.

Ogni convocazione dovrà pervenire almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio presente all'Assemblea ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe anche se espressamente scritte.

CONSIGLIO DIRETTIVO-COMPOSIZIONE ELEZIONE

ART.6)-Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente da due Vice Presidenti e da dodici (12) Consiglieri tra i quali

IL SINDACO del Comune di Urbino o suo delegato in qualità di membro di diritto.

Alle riunioni del Consiglio ha diritto di partecipare, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Urbino.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea con



la maggioranza dei voti dei soci presenti, elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Ogni socio esprimerà su apposita scheda quattordici nominativi pari al numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere: risulteranno eletti i primi quattordici che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il membro di età più giovane.

Con lo stesso metodo il Consiglio direttivo procederà alla elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti.

Per la nomina del primo Consiglio direttivo non si osservano le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma.

Tutti gli organi dell'Associazione durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili; il primo Consiglio Direttivo durerà in carica sino al 31 dicembre 1983.

UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 71.-E' composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da un Segretario che sarà scelto tra i soci dal Presidente anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In questo caso il Segretario non avrà diritto di voto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione.

ne a tutti gli effetti di legge e ne firma gli atti;

i due Vice Presidenti e tra essi nell'ordine il più giovane ed il più anziano di età, esercitano tutti i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Segretario coordina il funzionamento del Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione dei provvedimenti emanati dagli organi dell'Associazione.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 8) - È costituito da tre (3) membri, eletti con le modalità di cui all'art. 6, dall'Assemblea; dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. Nel suo seno elegge il Presidente.

Il primo Collegio Sindacale durerà in carica sino al 31 dicembre 1983.

Il Collegio ha diritto di esaminare in qualsiasi momento le scritture contabili dell'Associazione, - interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Presenta infine all'Assemblea una propria relazione annuale sui conti resi dal Consiglio Direttivo.

Per la nomina del primo Collegio non si applica la procedura di cui al 4° comma dell'art. 6.

NORME FINANZIARIE

ART.9)-L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta alla assemblea ordinaria una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre.

In particolare formula dettagliato rendiconto di cassa, delle entrate accertate e spese impegnate, unitamente allo stato attivo e passivo dell'Associazione.

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono gratuite.

E' tuttavia previsto il rimborso delle spese documentate e nei limiti della più stretta economia per ciò che viene eseguito in favore dell'associazione secondo le direttive espresse dai propri organi.

PATRIMONIO

ART.10)-Alla formazione del patrimonio dell'Associazione concorrono:

-Le quote sociali stabilite di anno in anno dall'assemblea;

-I contributi di Enti pubblici, Istituti e privati;

-Lasciti e contributi a qualsiasi titolo. previo

loro inventario;

-Introiti da manifestazioni;

-Tutti i beni mobili ed immobili comunque acquisiti dalla Associazione e risultanti dai bilanci ed inventari.

Nessun socio può pretendere la divisione del patrimonio e la restituzione delle quote versate anche in caso di recesso o decadenza.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio sarà devoluto in piena proprietà al Comune di Urbino.

VALIDITA' E MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO

ART.11)-Il presente Statuto è vincolante per tutti i soci.

Esso può essere modificato dall'Assemblea dei soci con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci iscritti in prima convocazione, e con una maggioranza di due terzi (2/3) dei soci presenti all'Assemblea in 2° convocazione.

ART.12)-L'Ufficio di presidenza curerà tutte le pratiche per conseguire il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

ART.13)-Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre

leggi vigenti.

P.to Walter Tommasoli-Giordana Paolini-Michela
Maione-Claudia Mengacci-Dante Piergiovanni-Brusca-
glia Costantini Alfio-Jenner Pigrucci-Giannino Cec-
chini-Fraternale Rodolfo-Fedrighelli Zelindo-Carlo
Mancini-Giovanni Battista Donnanno-Severino Crinel-
li-Giancarlo Di Ludovico-Tempesta Sergio-Luigi Ve-
tri-Cino Paolini-Ferriero Corbucci-Pasquale Ventu-
rini notaio.

Registrato in Urbino il 21-1-83 al n. 634
Vol. 100300 di cui L.
per imposta ipotecaria e L. per INVIM.

La presente copia è in conformità del suo
originale, e si rilascia per gli usi di legge

Urbino, li 22 aprile 1983



Luigi Venturini